

Dall'1.5.2011 sono entrate in vigore nuove modalità di verifica del diritto all'esenzione per reddito in attuazione del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 recante *“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”*.

La normativa vigente individua come beneficiari dell'esenzione dal ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in relazione al reddito le seguenti categorie di persone:

- soggetti di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98 (esenti per reddito ed età). Codice della Regione del Veneto **7R2** (corrispondente al codice ministeriale E01);
- disoccupati ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico (esenti per disoccupazione). Codice della Regione del Veneto **7R3** (corrispondente al codice ministeriale E02);
- soggetti di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (esenti per assegno sociale). Codice della Regione del Veneto **7R4** (corrispondente al codice ministeriale E03);
- soggetti di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico (esenti per pensione al minimo). Codice della Regione del Veneto **7R5** (corrispondente al codice ministeriale E04).

La nuova disciplina prevede che, all'atto della prescrizione di una prestazione di specialistica da parte del medico, l'assistito, dopo aver esibito un certificato di esenzione, richiede l'inserimento del codice di esenzione nell'impegnativa. Il medico, rilevato il codice, lo trascrive nelle apposite caselle dell'impegnativa.

Non è più possibile autocertificare il proprio diritto all'esenzione dal ticket con la firma sulla ricetta.

Le Aziende UU.LL.SS.SS., sulla base di un elenco predisposto dal sistema tessera sanitaria (TS) con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, mettono a disposizione degli aventi diritto il certificato di esenzione contenente l'indicazione del codice di esenzione di spettanza. Nelle more della piena disponibilità del Sistema Informativo Lavoro, l'esenzione per disoccupazione (7R3) opera solo su autodichiarazione dell'interessato.

Gli assistiti non compresi nell'elenco predisposto dal sistema tessera sanitaria (TS) ma che ritengono di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione possono ottenere il certificato su autodichiarazione resa presso gli uffici dell'Azienda ULSS di assistenza.

Chi autodichiara presso gli sportelli dell'Azienda ULSS è responsabile della dichiarazione sottoscritta.

Agli assistiti che hanno maturato il diritto e hanno un'età superiore ai 65 anni, in considerazione della presumibile stabilità delle condizioni reddituali e di stato e, quindi, della probabile continuità del diritto all'esenzione, il certificato con codici 7R2, 7R4 e 7R5 è rilasciato senza scadenza.

Gli assistiti di età superiore ai 65 anni, in possesso di un certificato senza scadenza, che non siano più presenti nell'elenco degli assistiti certificati trasmesso dal sistema TS sono informati dall'Azienda ULSS che non è stato loro riconosciuto il diritto all'esenzione e che, pertanto, non possono più utilizzare il suddetto certificato. Rimane nel diritto dell'assistito, se ritiene di essere in

possesso dei requisiti, di procedere all'autodichiarazione per ricevere il certificato di esenzione dall'Azienda ULSS di assistenza.

Agli assistiti con età superiore ai 65 anni che si sono autocertificati per condizione economica 7R2, 7R4 e 7R5, sono in possesso di un certificato con scadenza al 31 marzo 2016 e non rientrano tra quelli dell'elenco predisposto dal sistema TS verrà emesso d'ufficio, anche per gli eventuali familiari a carico, un certificato di esenzione con scadenza al 31 marzo 2017.

E'responsabilità dell'assistito, in caso di modifica delle sue condizioni reddituali o di stato civile che determinano la perdita del diritto, di non usufruire dell'esenzione all'atto della prescrizione e di comunicare tempestivamente alle Aziende UU.LL.SS.SS. di assistenza e di residenza la perdita del diritto all'esenzione.

Tutte le autocertificazioni rilasciate saranno oggetto di controllo puntuale da parte delle Aziende UU.LL.SS.SS. con recupero delle somme non pagate ed eventuale irrogazione della sanzione in caso di riscontro di insussistenza del diritto all'esenzione.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti i cittadini possono collegarsi al Portale Sanità della Regione del Veneto (<http://salute.regione.veneto.it>) oppure rivolgersi agli uffici dell'Azienda ULSS di assistenza.